

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CASSA DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL
SETTORE ELETTRICO
- CCSE -

tra

La CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO (di seguito CCSE o Ente), con sede in Roma, in Via Cesare Beccaria, n. 94 – codice fiscale n. 80198650584 - nella persona del legale rappresentante, Presidente XXX, nato a XXX, il XXX, domiciliato per la carica a Roma, Via C. Beccaria, n. 94

e

la XXXX (di seguito Banca o Cassiere), con sede legale e Direzione Generale XXXX - Capitale Sociale Euro XXXX - interamente versato, Codice Fiscale e Partita IVA n. XXXX, XXX – Codice Banca XXXX – Codice Gruppo n. XXXX – iscritta al Registro delle Imprese di XXXX, iscr. CCIAA di XXXX n. XXXX, rappresentata nel presente atto dal Sig. XXXX, nato a XXXX il XXXX, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

Oggetto della Convenzione

- 1.1 La presente Convenzione disciplina il servizio di cassa della CCSE.
- 1.2 Nello svolgimento del servizio in oggetto devono, comunque, essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. n. 97/2003 e s.m.i., recante “*Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L.n. 70/1975*”.

Articolo 2

Affidamento del servizio

- 2.1 La CCSE affida alla Banca il proprio servizio di cassa e tutte le attività principali ed accessorie a tale servizio connesse. La CCSE si riserva, altresì, il diritto di integrare la Convenzione con altre prestazioni ed attività che nel corso dell’esecuzione del servizio regolamentato si manifestino come necessarie in ragione di particolari esigenze anche, in relazione ad intervenute modifiche normative.

Articolo 3

Servizio

- 3.1 La CCSE dà mandato alla Banca di incassare ed erogare tutte le somme spettanti all'Ente a qualsiasi titolo e causa, demandando alla Banca il potere di rilasciare quietanza liberatoria, nonché l'esercizio di tutte le attività, anche di natura informatica ed elettronica, inerenti ed accessorie alla riscossione, al versamento ed al riscontro di competenza del Cassiere.

Articolo 4

Documentazione amministrativa e comunicazioni

- 4.1 La Banca assicura, in via prioritaria, le attività di comunicazione, reportistica e riscontro attraverso modalità informatiche e fornisce alla CCSE un servizio software "*home banking*" abilitato alle funzioni interattive di gestione dei conti.
- 4.2 La Banca fornisce, altresì, un servizio gratuito di ritiro e di consegna, da effettuare in giornata, presso gli Uffici della CCSE siti in via Cesare Beccaria n. 94-96, in Roma, in relazione sia alla documentazione amministrativa (mandati di pagamento e reversali) sia ai valori (assegni, contanti, etc).
- 4.3 Alla fine di ogni mese, la Banca provvede alla certificazione del saldo e, con ricorrenza trimestrale, fornisce un estratto conto per valuta. Gli estratti conto relativi al secondo e al quarto trimestre solare, evidenziano la liquidazione degli interessi lordi e l'importo della ritenuta alla fonte sugli stessi.

Articolo 5

Flussi informativi

- 5.1. La Banca garantisce lo scambio informativo di flussi dati (richieste ed esiti), tramite sistema telematico protetto, recependo le specifiche indicate da CCSE (FTPS e/o Web Service over https).
- 5.2 La Banca trasmette alla CCSE un flusso informativo, contenente il dettaglio di tutti i movimenti bancari in entrata e in uscita, secondo lo standard bancario CBI, come da esempio allegato 1 (**CCO-CCSE.zip**). Il flusso deve essere trasmesso mediante sistema telematico protetto con frequenza di aggiornamento giornaliera (file CCO) e mensile (file CCE). Nel flusso descritto devono essere gestite anche informazioni specifiche per la riconciliazione

delle pratiche di incasso e pagamento con i movimenti bancari, rispettivamente il codice del pagamento mediante avviso, di seguito M.AV, per le entrate, ed il codice univoco dei pagamenti per le uscite.

- 5.3 La Banca trasmette alla CCSE con frequenza mensile l'elenco completo delle informazioni relative alle filiali bancarie (ABI CAB) su territorio italiano di cui all'allegato 2 (**ABI-CAB-CCSE.zip**).

Articolo 6

Deleghe di firma

- 6.1 Per l'esecuzione del servizio, la CCSE comunica alla Banca le generalità dei soggetti con poteri di sottoscrizione degli ordinativi di pagamento e le eventuali variazioni, indicando gli estremi delle delibere con le quali il Comitato di gestione ha conferito i poteri ed i *fac-simile* delle firme.

Articolo 7

Trasmissione mandati di pagamento

- 7.1 La Banca esegue i mandati di pagamento trasmessi dalla CCSE tramite flusso, secondo lo standard SEPA di cui all'allegato 3 (*Disp_Pagamento_XML_v.00.04.00.zip*), firmato digitalmente.
- 7.2 La Banca trasmette alla CCSE l'esito del flusso informativo SEPA relativo ai pagamenti richiesti, contenente il codice univoco di pagamento come da specifiche di cui al punto 7.1.
- 7.3 Nel caso di impossibilità di trasmissione con le modalità di cui al punto 7.1, la Banca assicura l'esecuzione dei pagamenti sulla base dei mandati, predisposti dalla CCSE e sottoscritti con firma autografa o digitale, inviati tramite posta elettronica certificata ovvero caricati via telematica protetta.
- 7.4 In relazione a specifiche esigenze della CCSE, attualmente connesse al Market coupling, la Banca assicura, in assenza del mandato, il pagamento richiesto via PEC entro le ore 11.00, con valuta nella stessa data della richiesta.

Articolo 8

Pagamenti

- 8.1 La Banca, salvo quanto previsto all'art. 7.4, esegue i pagamenti sulla base degli ordinativi pervenuti entro le ore 15.00 del giorno precedente rispetto alla valuta richiesta. La Banca si impegna ad eseguire, altresì, un numero massimo di 10 pagamenti giornalieri, anche su circuito estero, richiesti da CCSE entro le ore 12.00, con valuta in pari data.
- 8.2 I pagamenti sono effettuati dalla Banca solo nei limiti delle effettive disponibilità di cassa esistenti sui conti intestati alla CCSE.
- 8.3 In caso di giacenza insufficiente, la Banca fornisce tempestiva comunicazione alla CCSE per le necessarie operazioni a copertura o l'eventuale annullamento del mandato.
- 8.4 La Banca fornisce ricevuta di presa in carico ed avvenuta esecuzione delle disposizioni inviate. Comunica, altresì, all'indirizzo pagamenti@ccse.cc, le operazioni non andate a buon fine, le rettifiche di valuta e gli storni.

Articolo 9

Incassi

- 9.1 La Banca assicura a CCSE l'incasso attraverso gli ordinari strumenti di pagamento, nonché tramite M.AV..
- 9.2 La Banca fornisce l'elenco dei codici M.AV. (codice univoco associato a ciascuna operazione) che la CCSE utilizza per produrre il bollettino M.AV. (in formato PDF) e renderlo disponibile al debitore.
- 9.3 La CCSE trasmette alla Banca il flusso informativo contenente i dati necessari all'acquisizione dei M.AV, come da specifica che la Banca si impegna a recepire di cui all'allegato 4 (CBI-MAV-001_6_01.zip).
- 9.4 Il bollettino M.AV. deve essere pagabile entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione del flusso di cui al 9.3.
- 9.5 La Banca trasmette alla CCSE i flussi di esito M.AV, contenenti tutte le informazioni previste dalla specifica di cui al 9.3.

- 9.6 In considerazione di quanto previsto dagli artt. 5 e 81 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”, delle “Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi” (versione 1.1 - gennaio 2014) dell’Agenzia per l’Italia Digitale e delle loro evoluzioni nel tempo, si potrebbero verificare dei mutamenti alle modalità di pagamento verso la PA. La Banca, pertanto, per garantire la riscossione, deve provvedere, a proprie cure e spese, all’eventuale adeguamento dei sistemi.

Articolo 10

Valuta

- 10.1 Per i versamenti a favore della CCSE la valuta è quella del giorno in cui sono accreditati dalla Banca disponente al Cassiere.
- 10.2 Per i pagamenti ordinati dalla CCSE la valuta è quella stabilita dalla CCSE medesima.

Articolo 11

Tasso di remunerazione

- 11.1 Il tasso applicato alle giacenze è pari alla somma dell’ *Euribor a 6 mesi base 365*, ove maggiore di zero, e la maggiorazione sullo stesso tasso, espressa in basis points, indicata in fase di aggiudicazione della gara.
- 11.2 La liquidazione degli interessi ha cadenza semestrale con riferimento al 30 giugno ed al 31 dicembre.

Articolo 12

Compensi

- 12.1 Il servizio di cassa espletato dalla Banca ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione è gratuito, ivi compresi i servizi informatici, di comunicazione, reportistica e riscontro.
- 12.2 La gestione degli incassi, anche tramite M.AV., è gratuita.
- 12.3 La gestione dei pagamenti è sempre gratuita anche su circuito estero ed indipendentemente dal numero di conti gestiti.

- 12.4 Sono rimborsate dalla CCSE unicamente le spese postali e di bollo sostenute in dipendenza del servizio stesso.

Articolo 13

Durata

- 13.1 La presente Convenzione ha la durata di 3 (tre) anni dalla sua sottoscrizione.

Articolo 14

Riservatezza

- 14.1 La Banca garantisce la riservatezza in merito a dati, informazioni e documenti di cui viene a conoscenza o in possesso nell'esecuzione del servizio, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy) e s.m.i..

Articolo 15

Penali e Recesso

- 15.1 Le previsioni di cui agli artt. 5 (flussi informativi), 8 (pagamenti), 9 (incassi) e 10 (valuta) hanno carattere essenziale.
- 15.2 La Banca assicura, a proprie spese, la rettifica valuta delle operazioni (incassi e pagamenti) eseguite in ritardo.
- 15.3 Per le disposizioni relative al market coupling, effettuate verso la controparte slovena, trasmesse con modalità ordinarie, di cui al 7.1 e 7.3, la Banca, in caso di ritardo, tiene indenne la CCSE dal pagamento degli interessi di mora, pari a 9 (nove) punti percentuali su base annua.
- 15.4 Per le disposizioni relative al market coupling di cui all'art. 7.4 effettuate verso la controparte franco-austriaca, la Banca, in caso di ritardo, tiene indenne la CCSE dal pagamento degli interessi di mora, pari al tasso LIBOR overnight maggiorato di 4 (quattro) punti percentuali su base annua.
- 15.5 In caso di inottemperanza delle disposizioni di cui al 15.2, 15.3 e 15.4, ovvero in caso di erogazione o incasso con un ritardo superiore a 10 giorni, la Banca riconosce, altresì, il pagamento di una penale pari a 1.000 euro ad

operazione e la Cassa si riserva il diritto di recesso con le modalità di seguito specificate.

- 15.6 La Cassa si riserva il diritto di recedere dal contratto, qualora la Banca non rispetti le specifiche tecniche previste agli art. 5, 7.1, 7.2, 9 della presente Convenzione o non ripristini entro 30gg. il regolare funzionamento dei sistemi.
- 15.7 La CCSE esercita il diritto di recesso dandone preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, a mezzo PEC, senza che la Banca possa pretendere per questo alcun compenso, risarcimento o indennizzo e fatto salvo il diritto al risarcimento del danno da parte di CCSE.
- 15.8 Resta, altresì, espressamente inteso che al termine della Convenzione, ovvero qualora per qualsiasi motivo cessi in via anticipata l'efficacia della Convenzione, la Banca sarà tenuta a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi oggetto della Convenzione.

Articolo 16

Codice etico

- 16.1 La Banca si obbliga ad uniformare la propria condotta ai principi enunciati dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"), allegato alla presente, per quanto compatibili con la natura della presente Convenzione.
- 16.2 La violazione degli obblighi derivanti dal Regolamento allegato è causa di risoluzione del contratto.

Articolo 17

Foro competente

- 17.1 In caso di lite giudiziaria il foro competente è quello di Roma, sede legale della CCSE.

Banca
(timbro e firma)

CCSE
(timbro e firma)

La Banca accetta espressamente le clausole di cui agli artt. 5, 8, 9,10, 15 e 16 della presente Convenzione.

Banca
(timbro e firma)